



COMUNE di SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 29-04-2025

Oggetto: Fissazione scadenze TARI anno 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Fabbiano Cosimo	P	MINGOLLA GIORGIO	P
POZZESSERE MAURIZIA	A	SPADARO MATTEO	P
FARILLA COSIMA	P	Cinieri Luciano	P
ROBERTI ANGELA	P	QUARANTA ANGELO	P
MANCINI DOMENICO	P	CARABOTTO ANNA	P
		CARMEN	
FABBIANO STEFANO	P	Tomaselli Angelo	P
VENNERI PIETRO	P	SINISI DANIELE	P
MILANO RITA	P	RUSSO ROBERTO	P
DE FELICE SALVATORE	A		

Presenti n. **15** Assenti n. **2**.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO Generale Giovane Tania con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente VENNERI PIETRO dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., i seguenti pareri previsti:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

San Giorgio Jonico, li 17-04-25

**Il Responsabile del Servizio
PALMIERI MARIACARMELA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

San Giorgio Jonico, li 17-04-25

**Il Responsabile del Servizio
PALMIERI MARIACARMELA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 16

Assenti 1 (Pozzessere)

Illustra il punto il Sindaco.

Premesso che l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per Servizi Indivisibili (TASI);

Considerato che l'art. 1 comma 738 della L. 160/2019 ha stabilito l'abolizione della imposta comunale unica di cui al comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha introdotto la nuova imposta municipale propria disciplinandola ai commi da 739 a 783;

Richiamati

- l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;

Richiamati inoltre:

- l'art. 53, comma 16 della l. 23/12/2000, n. 388, che dispone che il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che "i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147, che dispone che "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") recentemente convertito nella legge n.25 del 2022, che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che l'art. 1, comma 527 della legge 27/12/2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Giorgio Ionico è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito denominato "AGER PUGLIA", previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente;

Vista:

- La delibera n. 363/2021 che ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione

dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

- La determina AGER n. 233 del 18/06/2024 con la quale è stato validato l'aggiornamento del Piano economico finanziario per il periodo 2024/2025, secondo il metodo Tariffario Servizio Integrato dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera Arera n. 389/2023 – Ambito tariffario Comune di San Giorgio Ionico;

Richiamate inoltre le tariffe TARI approvate per l'anno 2024 giusta delibera di consiglio comunale n. 12 del 04.07.2024;

Ritenuto pertanto necessario:

- **1.** fissare le scadenze per il pagamento della TARI 2025 alle seguenti date:
 - ✓ 30 giugno 2025;
 - ✓ 31 agosto 2025;
 - ✓ 31 ottobre 2025;
 - ✓ 20 dicembre 2025;
- **2.** stabilire che la bollettazione TARI anno 2025 avverrà con il sistema dell'acconto e saldo secondo quanto disposto dall'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni giusta Legge n. 58 del 28 giugno 2019, (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), stabilendo che, limitatamente all'anno 2025, l'acconto è calcolato applicando le tariffe dell'anno precedente, tenuto conto della posizione del contribuente nell'anno in corso (es. superficie, numero componenti, ecc.), in misura pari al 70% del dovuto in quest'ultimo anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei competenti Settori;

Richiamato il vigente Statuto comunale;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consigliare;

Il Presidente del Consiglio apre la discussione

Interviene il Consigliere Spadaro

Visti:

il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

lo Statuto dell'Ente;

il Regolamento Tari;

Il Presidente pone a votazione la proposta di delibera:

Favorevoli n.12

Contrari n. 0

Astenuti n. 4 (Carabotto, Tomaselli, Sinisi, Russo)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di prendere atto delle tariffe TARI approvate per l'anno 2024 giusta delibera di consiglio comunale n. 12 del 04.07.2024;
2. di stabilire che la bollettazione TARI per l'anno 2025 verrà calcolata secondo il sistema dell'acconto e saldo (acconto in misura pari al 70% del dovuto), e che quindi la quarta rata verrà calcolata a congruaggio con le tariffe approvate con il presente atto e trasmessa ai contribuenti in tempo utile per il pagamento;
3. di fissare l'acconto, calcolato applicando le tariffe di cui alla delibera di consiglio n. 12/2024 , in misura pari al 70% del dovuto, da versare con le prime tre rate;
4. di stabilire che le scadenze del versamento della TARI 2024, sono di seguito indicate:

rata 1	30 giugno 2025;
rata 2	31 agosto 2025;
rata 3	31 ottobre 2025;
rata 4	20 dicembre 2025;
5. di stabilire che si provvederà all'approvazione delle tariffe TARI anno 2025 e alle relative riduzioni, con successivo provvedimento consiliare;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di San Giorgio Ionico.

Successivamente, con votazione separata, come sotto riportata:

Favorevoli.12

Contrari n. 0

Astenuti n. 4 (Carabotto, Tomaselli, Sinisi, Russo)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to VENNARI PIETRO

Il Segretario Comunale
f.to Giovane Tania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° **869** del **30-04-25**

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30-04-25 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

San Giorgio Jonico, li 30-04-25

Il Funzionario
f.to Pichierri Lucia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-25,

- ❑ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- ❑ poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

San Giorgio Jonico, li 29-04-25

Il Segretario Comunale
f.to Giovane Tania

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Giorgio Jonico, li _____

Il Segretario Comunale
Giovane Tania